

prof. avv. ALFONSO VUOLO
Ordinario nell'Università di Napoli Federico II

via Depretis, 51 – 80133 Napoli
via Romualdo II Guarna, 20 – 84121 Salerno
tel. 081.514288 – 089.225624

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

nell'interesse dell'Ing. Marina Russo (c.f. RSSMRN86B62G230S), nata a Pagani (Sa) il 22.2.1986 ed ivi residente alla via Matteotti n. 92, rapp.ta e difesa giusta procura a margine dal prof. avv. Alfonso Vuolo (c.f. VLULNS71S18H703L) e dall'avv. Aniello Della Gloria (c.f. DLLNLL88M25G230V), elett.te domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Brancaccio in Roma alla via Taranto n. 18 (si dichiara di voler ricevere qualsiasi comunicazione e/o notificazione relativa al presente giudizio ai seguenti indirizzi pec: a.vuolo@avvocatinocera-pec.it, a.dellagloria@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it da intendersi quali domicili digitale; fax: 089.2581112 - 0815154288),

contro

il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione e Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,

1) per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti atti:

a) comunicazione nell'area utente della ricorrente del mancato superamento della prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30; **b)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova pratica, relativamente alla classe di concorso "A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO", prot. n. 6664 del 5.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **c)** avviso dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,

relativamente alla classe di concorso “A060 TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO”, prot. n. 7311 del 16.5.2022, nella parte in cui non è inserito il nominativo della ricorrente; **d)** del test sottoposto alla ricorrente in data 24.3.2022 presso l’I.S.I.S.S. “Nicola Stefanelli”, via Rocca dei Dragoni, 108, Mondragone (CE), con particolare riferimento alle domande individuate nei motivi di ricorso; **e)** di tutti gli atti ed i verbali approvati per la validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; **f)** dei verbali e degli atti attinenti l’attribuzione di punteggi e dei conseguenti giudizi, ancorché non conosciuti; **g)** ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di correzione redatti; **h)** per quanto possa occorrere, della schede di valutazione della prova scritta espletata dalla ricorrente e pubblicata sulla propria area utente; **i)** del D.M. n. 326 del 9.11.2021, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*; **l)** di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi della ricorrente, ancorché di contenuto incognito;

2) per la condanna della Pa ad assegnare il punteggio positivo, previa eliminazione delle eventuali penalità, sulle domande individuate nel ricorso, indipendentemente dalle risposte date, con conseguente aumento di punteggio in favore della ricorrente;

3) per l'accertamento del consequenziale diritto della ricorrente ad essere ammessa alle successive prove di concorso quali la prova pratica del 27.5.2022 e la prova orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

FATTO

Con il D.M. n. 499 del 21.4.2020, il Ministero dell'Istruzione indicava il *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, come modificato ed integrato da ultimo dal D.D. n. 23 del 5.1.2022.

In data 24.3.2022, la ricorrente partecipava alla prova scritta relativa alla classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado), turno T4 delle ore 14.30 presso l'I.S.I.S. “Nicola Stefanelli” sito alla via Rocca dei Dragoni n. 108 in Mondragone (CE).

La prova consisteva nella soluzione di cinquanta quesiti concernenti i programmi di cui all'articolo 8 del D.M. n. 326 del 9.11.2021, il quale rimanda all'allegato A, come parte integrante del decreto.

Tali quesiti presentavano quattro opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuarne una soltanto, scartando le altre errate.

L'allegato indica per ciascuna tipologia di posto: *a)* il programma di esame comune; *b)* il programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto.

Per la classe di concorso A060 (Tecnologia nella scuola secondaria di I grado) il programma prevede che il candidato debba dimostrare adeguate conoscenze e competenze relativamente ai seguenti nuclei tematici disciplinari:

- a) I materiali (Classificazione. Principali proprietà. Metalli e leghe. L'estrazione dei minerali. Ghisa e acciaio. Materiali metallici non ferrosi. Materiali plastici. Materiali ceramici e vetro. Materiali naturali e sintetici. Fibre tessili e tessuti. La trasformazione industriale dei materiali. I processi primari. I processi di fusione. I processi di formatura. Le lavorazioni secondarie. I processi di fabbricazione e di assemblaggio. Il riciclo dei materiali);
- b) L'energia (Calore e lavoro meccanico. Fonti e forme di energia. I combustibili fossili. Fonti rinnovabili e alternative. La produzione di energia elettrica);
- c) Sistemi complessi (Sistemi di trasmissione del moto. Macchine e sistemi meccanici. Sistemi elettrici ed elettronici. Apparecchiature e impianti di uso comune. Circuiti elettrici elementari. Circuiti in serie e in parallelo. Motori elettrici e a combustione. Elementi strutturali delle costruzioni edili. Sistemi viari. Mezzi di trasporto);
- d) L'ambiente e l'uomo (Le risorse naturali. L'inquinamento e l'impatto ambientale. Lo sviluppo sostenibile. Le attività e i settori produttivi. L'ambiente urbano. L'organizzazione del lavoro. La sicurezza sul lavoro e l'antifortunistica. L'educazione stradale).
- e) Informazione (Principi di base dell'informatica. Tecnologie dell'informazione. I sistemi di comunicazione. I mass media. I computer e le applicazioni informatiche. Internet. Multimedia e realtà virtuale. L'elaborazione e la rappresentazione dei dati. Pensiero computazionale attraverso la robotica e il coding);
- f) Disegno tecnico (Il concetto di misura e l'esecuzione delle misure. Elementi di disegno tecnico. Strumenti per il disegno tecnico.

Proiezioni ortogonali. Assonometrie. Sviluppo di solidi. La quotatura.
Le norme);

- g) Scienze e tecnologie alimentari (Tipologie di alimenti. I principi nutritivi. Il fabbisogno energetico. Trasformazione degli alimenti. Conservazione degli alimenti).

La valutazione della prova scritta è stata effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7, c. 1, del D.M. 9 novembre 2021, n. 326, secondo il quale può essere conseguito il massimo di 100 punti e **l'accesso alle successive prove è subordinato all'ottenimento di 70 punti.**

Ad ogni risposta è stato assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 2 punti per ogni risposta corretta;
- 0 punti per ogni risposta errata o non data.

In data 24.3.2022 è stato pubblicato nell'area utente della ricorrente il mancato superamento della prova scritta in quanto la candidata otteneva **68 punti.**

Tuttavia, la prova scritta concepita dal Ministero dell'Istruzione presenta diversi errori, come, ad esempio, per le domande n. 18, 24 e 30 della scheda dell'ing. Marina Russo.

In effetti, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere **74 punti**, nel caso di positiva attribuzione del punteggio per i tre quesiti o, nella peggiore delle ipotesi, **70 punti** nel caso di positiva attribuzione del punteggio per uno solo dei tre quesiti in questione (c.d. **prova di resistenza**).

In entrambi i casi la ricorrente si sarebbe posizionata utilmente per accedere alla prova pratica del 27.5.2022 e a quella orale che si terrà a partire dal 6.6.2022.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi per i seguenti

motivi

I)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA.

La ricorrente ha riscontrato numerosi errori nella valutazione compiuta dall'amministrazione.

Nella domanda n. 24 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) veniva richiesto:

“Quali sono, fra i carboidrati, gli zuccheri semplici:

- a) fruttosio, glicogeno, maltosio;*
- b) glucosio, lattosio, saccarosio;*
- c) fruttosio, glucosio, saccarosio;*
- d) fruttosio, galattosio, glucosio”.*

Il quesito si presta ad un'ambigua e non univoca interpretazione.

La candidata ha segnato, come risposta al quesito, la lettera “c) fruttosio, glucosio, saccarosio”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la sola lettera “d) fruttosio, galattosio, glucosio” che, **in realtà, non è l'unica esatta.**

In base alle opzioni di risposta fornite, il quesito poteva avere come risposta corretta almeno tre delle opzioni fornite.

Tutti gli elementi menzionati, ad eccezione del glicogeno che è un polisaccaride, sono zuccheri semplici (così come confermato dalla relazione allegata del PhD. Ing. Giuseppina Russo).

Dalla relazione si evince che *“Analizzando le varie definizioni trovate su alcuni testi scolastici nonché su articoli nel web presi da riviste scientifiche, per quanto riguarda la classificazione dei carboidrati ed in particolare degli zuccheri semplici, è stato rilevato che, oltre i monosaccaridi, anche i disaccaridi, appartenenti al gruppo degli oligosaccaridi, sono classificati come zuccheri semplici. Infatti:*

1) Dal libro “Il carbonio, gli enzimi, il DNA -Chimica organica, biochimica e biotecnologie” capitolo B1 pag. B3 (allegato n.1), si legge la seguente definizione:

«I carboidrati si classificano in base alla complessità della loro struttura (FiguraB1.3):

- i **monosaccaridi** sono le molecole più semplici e rappresentano le unità costitutive dei carboidrati più complessi;*
- gli oligosaccaridi sono formati dall'associazione di pochi monosaccaridi;*
- i polisaccaridi sono polimeri formati da numerosi monosaccaridi (da poche decine fino a molte migliaia).*

Dal punto di vista nutrizionale, i glicidi si suddividono in carboidrati semplici (monosaccaridi e oligosaccaridi), chiamati anche zuccheri, e carboidrati complessi (polisaccaridi)».

2) Dall'articolo che richiama le seguenti fonti scientifiche:

<https://it.sawakinome.com/articles/science/difference-between-monosaccharide-sdisaccharides-and-polysaccharides.html>

Riferimenti:

1. Szalay, Jessie. "Cosa sono i carboidrati?" LiveScience. Purch, 25 agosto 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017.

2. "Monosaccaride". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 01 giugno 2015. Web. Disponibile qui. 28 giugno 2017. Si legge che
(allegato n. 2)

«Che cos'è un disaccaride

*I disaccaridi sono molecole di zucchero composte da due monosaccaridi. Quindi ogni disaccaride è composta da due anelli chimici. Il legame tra due monosaccaridi è chiamato legame glicosidico. **I disaccaridi sono anche zuccheri semplici.** I disaccaridi sono classificati in due gruppi in base alla loro forza riducente»*».

Inoltre, la letteratura scientifica afferma che:

*“In ambito nutrizionale, il termine **zuccheri** è usato per convenzione per descrivere i monosaccaridi e i disaccaridi presenti negli alimenti, poiché sono dolci. Non tutti però hanno lo stesso potere dolcificante. Prendendo ad es. come riferimento il saccarosio: il fruttosio è circa una volta e mezza più dolce, mentre il lattosio e il glucosio lo sono di meno (0,5 e 0,3 volte rispettivamente)” (allegato n. 3 della relazione, cit. A. Machado, Scienza e cultura dell'alimentazione, Mondadori, pag. 117).*

Da ciò si evince che le risposte esatte sono b), c) e d) mentre l'unica errata è la a).

È evidente che la risposta data dalla ricorrente, in ragione di quanto indicato nella relazione allegata, deve ritenersi corretta, comportando la riformulazione del punteggio ottenuto da **68 punti** a **70 punti**.

Si ripete che la prova è superata riportando il punteggio minimo di 70 punti. Di tal che l'ing. Marina Russo ha diritto ad accedere alla successiva prova pratica ed orale.

II)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 18 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

Altro quesito ambiguo e di non univoca interpretazione è il n. 18 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata) che recita:

“Quali delle seguenti è una resina termoplastica?”

- a) PTFE teflon;*
- b) EP resine epossidiche;*
- c) EPS poliestere espanso;*
- d) PU poliuretano”.*

La candidata ha indicato, come risposta alla domanda, la lettera “a) PTFE teflon”.

Il Ministero, invece, ha ritenuto esatta la lettera “c) EPS poliestere espanso”, ma, invero, questa è scorretta in quanto la sigla (EPS) indicata alla lettera c) corrisponde al **POLISTIRENE espanso**.

Ciò, evidentemente, ha fuorviato la ricorrente inducendola in errore, dal momento che nessuna delle quattro risposte indicate è corretta.

Anche in questo caso, ai fini della corretta valutazione dei candidati è stato violato l'art. 97 Cost., in quanto **“ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta”** (C.d.S., III, 5.1.2021, n. 158).

Alla luce dei motivi che precedono è ancor più lampante l'approssimazione con cui sono stati redatti i test a livello nazionale, tant'è che la stessa amministrazione ha già riconosciuto una serie di abbagli in cui è incorsa.

In questo quadro generale, in cui l'operato dell'amministrazione, per sua stessa ammissione, si è dimostrato superficiale, si colloca la valutazione erronea compiuta in danno della ricorrente, che pretende la riforma da parte di Codesto Tribunale.

III)- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, D. M. N. 499 DEL 24.4.2020; 8, D.M. N. 326 DEL 9.11.2021; 3, D.D. N. 23 DEL 5.1.2022; 3, 34, 97, COST. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 30 SOMMINISTRATO ALLA CANDIDATA

3.1 – Ma non è tutto.

Un ulteriore errore è presente nella domanda 30 (secondo l'ordine indicato nel modulo risposte pubblicato nell'area utente della candidata).

Il quesito chiedeva: *“Una sola delle seguenti affermazioni è sbagliata. Il kevlar:*

- a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale;*
- b) È una fibra naturale aramidica;*
- c) A parità di massa è 5 volte più resistente dell'acciaio;*
- d) Tiene insieme la matrice”.*


La candidata ha segnato come risposta alla domanda, la lettera *“a) È utilizzato nei materiali compositi come rinforzo strutturale”.*

Il Ministero, invece, ha ritenuto valida la lettera *“d) Tiene insieme la matrice”.*

Il quesito prevedeva che una sola delle risposte indicate fosse sbagliata.

In realtà oltre alla lettera d) anche la risposta b) è errata, in quanto il kevlar è una fibra sintetica aramidica e non “una fibra naturale aramidica” secondo quanto indicato nel quesito.

Ciò trova riscontro nel libro edito Zanichelli, “Il nuovo Invito alla Biologia Blu”, sezione D, pag. D141 (**allegato n. 4 della relazione**), in quanto si legge la seguente definizione: “**Il kevlar è una fibra sintetica creata nel 1965, ottenuta per copolimerizzazione di una diammina aromatica con acido tereftalico**”.



Da ciò si rileva che la formulazione del quesito è completamente errata **generando confusione nell’indicazione della risposta esatta.**

3.2 – La giurisprudenza è costante nel ritenere che “**non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell’ente l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta**” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018). Ne consegue l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione nella parte in cui

ha contemplato due risposte egualmente esatte – soprattutto in base al tenore aspecifico della relativa domanda formulata – ritenendo però errata la risposta formulata dalla ricorrente” (CdS, III, 5.1.2021, n. 158).

3.3 – È necessario, altresì evidenziare, che con riferimento alla medesima classe di concorso (A60), nella prova scritta relativa al turno mattutino denominato T3, precedente a quello della ricorrente, la Commissione nazionale ha riconosciuto che due domande non includevano nessuna soluzione corretta tra le quattro opzioni proposte.

Per questo motivo, ai fini del calcolo del punteggio, ciascun candidato, per quel turno, **si è visto riconoscere due punti per qualunque risposta data,** anche nel caso che questa sia sbagliata o non prodotta.

L’episodio verificatosi nel turno precedente, nonché gli errori presenti nella prova scritta somministrata alla ricorrente nel turno denominato T4, denotano la superficialità con la quale è stata condotta la selezione, con il conseguente intollerabile pregiudizio per l’ing. Marina Russo

Il mancato intervento della Commissione Nazionale sugli errori del test, relativo al turno della ricorrente, dimostra una palese disparità di trattamento tra i candidati.

istanza cautelare

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il pregiudizio grave ed irreparabile deriva dalla circostanza che l’attuale posizione attribuita in graduatoria, per i motivi su esposti, non permette all’istante la partecipazione alle successive prove pratica e orale con conseguente vanificazione all’utile inserimento nella graduatoria finale e al successivo reclutamento da parte dell’amministrazione scolastica.

Giova sin da ora evidenziare che, in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, sarà necessario ordinare l'espletamento di una sessione suppletiva ad hoc (le prove sono state fissate, rispettivamente, il 27 maggio e il 7 giugno 2022), tenuto conto del costante orientamento del Giudice amministrativo nel non accordare tutela monocratica ai candidati esclusi.

istanza istruttoria

Ove ritenuto opportuno e necessario, si chiede che l'Ecc.mo Collegio voglia disporre apposita attività istruttoria, anche a mezzo di verifica o consulenza tecnica d'ufficio, anche al fine di accertare l'attendibilità logica e scientifica delle domande indicate in narrativa come errate e fuorvianti.

p.q.m.

si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto, l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, degli atti impugnati con il riconoscimento alla ricorrente del punteggio complessivo di 74 punti o, a tutto concedere, di 70 punti con conseguente corretta collocazione nella graduatoria relativa all'accesso alla prova pratica ed orale.

Con ogni ulteriore statuizione prevista dalla legge anche in relazione alla rifusione delle spese di giudizio e alla ripetizione del contributo unificato.

* * *

Si dichiara che per la presente controversia il contributo unificato dovuto è pari a 325,00 euro, trattandosi di pubblico concorso e in ragione della dichiarazione resa dalla ricorrente relativamente al reddito posseduto.

prof. avv. Alfonso Vuolo

avv. Aniello Della Gloria